m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000140.14-07-2026

Il Ministro dell'istruzione e del merito

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", e in particolare il comma 519, che ha previsto che "*Per l'anno 2026, alle famiglie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000, il Ministero dell'istruzione e del merito riconosce un contributo fino ad euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura del contributo stesso sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, l'articolo 21 relativo all'autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato, in ultimo, dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" (di seguito, anche «**CAD**») e, in particolare l'art. 62, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (di seguito, anche «**ANPR**»);

Il Ministro dell'istruzione e del merito

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che stabilisce che "le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 21, comma 4-ter, secondo cui il Ministero promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della "Piattaforma Famiglie e Studenti", anche denominata "Unica" (di seguito, «Piattaforma Unica»), quale canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal dicastero e dalle istituzioni scolastiche, attraverso il quale famiglie e studenti possono fruire con modalità semplificate dei servizi digitali inerenti al sistema di istruzione scolastico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 e il successivo decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con cui il Prof. Giuseppe Valditara è stato nominato Ministro dell'istruzione e del merito;

Il Ministro dell'istruzione e del merito

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui il dott. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'articolo 21, comma 4-*quinquies*, del suddetto decreto-legge n. 75 del 2023, il Ministero dell'istruzione e del merito ha adottato sia il decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, recante "la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell'ambito della Piattaforma", sia il decreto ministeriale 18 giugno 2024, n. 124, recante "Decreto Ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell'ambito dell'abilitazione di nuove utenze ai fini dell'accesso all'area privata della Piattaforma «Unica» e del servizio digitale «*Knowledge Area*»";

VISTI i pareri favorevoli del Garante per la protezione dei dati personali n. 468 del 10 ottobre 2023, n. 334 del 6 giugno 2024, relativi, rispettivamente, ai decreti ministeriali 10 ottobre 2023, n. 192 e 18 giugno 2024, n. 124, nonché l'ulteriore parere n. 452 del 18 giugno 2026 sullo schema di decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo dell'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che disciplina le modalità di erogazione di un contributo per ciascuno studente avente diritto, frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 27 febbraio 2026, n. 35, con il quale è stato adottato l'Atto di indirizzo politico istituzionale per l'anno 2026 concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2026;

CONSIDERATO che, per l'A.S. 2025/2026, il "Costo Medio per Studente (CMS)" è pari a euro 7.161,37 per la scuola secondaria di primo grado e a euro 7.852,29 per la scuola secondaria di secondo grado;

CONSIDERATO che, in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, il Ministero dell'istruzione e del merito intende procedere, nell'ottica di una progressiva semplificazione delle procedure, alla implementazione di ulteriori servizi digitali all'interno della Piattaforma Unica;

Il Ministro dell'istruzione e del merito

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

CONSIDERATO che la citata legge n. 199 del 30 dicembre 2025 all'articolo 1, comma 519, ha previsto l'assegnazione finanziaria per l'E.F. 2026, in termini di competenza e cassa, sul capitolo 1480 – p.g. 1 denominato "*Contributo in favore degli studenti frequentanti una scuola paritaria, secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado*" del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, di risorse pari ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);

CONSIDERATO che l'attuale disponibilità finanziaria in termini di competenza e cassa sul capitolo 1480, p.g. 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, ammonta ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per l'esercizio finanziario 2026;

ACQUISITO il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", il presente decreto disciplina le modalità di attuazione di un contributo fino ad euro 1.500,00 alle famiglie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000,00, per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE, tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni.

2. La richiesta del contributo è resa disponibile tramite la Piattaforma Unica, di cui agli articoli 4-ter e seguenti del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del CAD.

3. Ai fini di cui al comma 1, come disposto dall'articolo 1, comma 519, della legge n. 199 del 2025, sono stanziate le risorse iscritte sul capitolo 1480, p.g. 1, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito denominato *"Contributo in favore degli studenti frequentanti una scuola paritaria,*

secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado", con una dotazione di euro 20.000.000,00 per l'anno 2026.

4. La dotazione di cui al comma 3 costituisce limite di spesa.

Articolo 2
(Modalità di richiesta ed erogazione del contributo)

1. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di alunne e alunni iscritti e frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado e di studentesse e studenti iscritti e frequentanti il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, regolarmente censiti nel sistema SIDI – Anagrafe Nazionale degli Studenti, presentano istanza di accesso al contributo, nei tempi e nelle modalità previsti da un avviso pubblico, a cura della Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Ministero dell'istruzione e del merito.

2. La richiesta del contributo è resa disponibile tramite la Piattaforma Unica, di cui agli articoli 4 *ter* e seguenti del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Codice dell'amministrazione digitale.

3. I soggetti di cui al comma 1, tenuto conto del valore dell'ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità e di eventuali somme riconosciute al medesimo fine dalle Regioni, richiedono il contributo per ciascun figlia/o iscritto e frequentante, nell'anno scolastico 2025/2026, una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, accedendo alla Piattaforma Unica, previa procedura di identificazione e autenticazione informatica, con le modalità di cui al comma 2 *quater* dell'articolo 64 del CAD e, dunque, mediante SPID, CIE, CNS ed eIDAS.

4. La richiesta di contributo, nonché la procedura di gestione dello stesso, avviene secondo le modalità descritte nell'allegato tecnico al presente decreto.

5. L'importo del contributo è determinato in misura non superiore a euro 1.500,00, sulla base degli scaglioni di seguito indicati, differenziati in relazione al valore dell'ISEE del nucleo familiare di

appartenenza in corso di validità, secondo le modalità di cui al comma 6 finalizzate, peraltro, al completo impiego delle risorse:

a) per gli appartenenti a nuclei familiari con valore ISEE uguale o inferiore a euro 10.000,00, il contributo è compreso tra euro 600,00 ed euro 1.500,00;

b) per gli appartenenti a nuclei familiari con valore ISEE superiore a euro 10.000,00 e inferiore a euro 20.000,00, il contributo è compreso tra euro 400,00 ed euro 1.300,00;

c) per gli appartenenti a nuclei familiari con valore ISEE uguale o superiore a euro 20.000,00 e fino a euro 30.000,00, il contributo è compreso tra euro 200,00 ed euro 1.000,00.

6. L'entità del contributo da erogare è determinata, ai sensi di quanto previsto al comma 2 e al comma 4, sulla base dell'elenco degli ammessi al beneficio predisposto a seguito della presentazione delle domande e della verifica dei requisiti di accesso, nell'ambito di un apposito avviso pubblico. L'elenco degli ammessi, approvato con decreto del Direttore generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica, individua i soggetti ammessi al beneficio, lo scaglione di appartenenza e la relativa determinazione del contributo. I contributi sono assegnati nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, applicando gli importi minimi previsti al comma 5, lettere da a) a c), secondo lo scaglione di appartenenza e a partire da quello con valore ISEE più basso, fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse del Fondo risultino sufficienti a soddisfare tutte le istanze validamente presentate, l'eventuale somma residua è redistribuita tra i beneficiari mediante incremento proporzionale del contributo spettante su ciascuno scaglione, fino ai limiti massimi previsti al comma 5, lettere da a) a c). Qualora, a seguito del raggiungimento dei limiti massimi previsti per uno o più scaglioni, residuino ulteriori risorse disponibili, le stesse possono essere redistribuite tra i beneficiari appartenenti agli altri scaglioni fino al limite massimo di euro 1.500,00, secondo criteri proporzionali. Nel caso in cui le risorse del Fondo non risultino sufficienti a garantire l'attribuzione dei contributi minimi previsti dal comma 5, lettere da a) a c), la Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica procede, con atto motivato e nel rispetto dei criteri di equità e proporzionalità, alla rideterminazione degli importi minimi dei contributi, al fine di assicurare il soddisfacimento di tutti gli ammessi al beneficio nei limiti delle risorse disponibili.

7. Il richiedente riceve la comunicazione dell'esito della richiesta del contributo tramite Piattaforma Unica, a valle della pubblicazione del decreto di approvazione degli esiti finali dell'avviso di cui al comma 1 e della determinazione del valore del contributo, secondo quanto previsto al comma 5.

8. Non è consentito il cumulo tra il contributo ed eventuali contributi regionali aventi la medesima finalità, nel caso in cui il cumulo dei benefici sia pari o superiore al Costo medio studente (CMS), per l'A.S. 2025/2026 pari a euro 7.161,37 per la scuola secondaria di primo grado a euro 7.852,29 per la scuola secondaria di secondo grado. In tal caso, il contributo è erogato entro il limite massimo del Costo medio studente.

9. Quota parte del Fondo di cui all'articolo 1, fino a un massimo del 2% dello stanziamento, è destinata alla realizzazione e alla gestione del Fondo e della relativa procedura informatica di erogazione del contributo.

Articolo 3
(Erogazione del contributo)

1. I soggetti ammessi al beneficio ricevono l'importo spettante mediante bonifico sul conto corrente indicato in sede di presentazione dell'istanza. L'erogazione è effettuata dall'Ufficio scolastico regionale competente per territorio in relazione all'ubicazione dell'istituzione scolastica in cui risulta iscritto e frequentante lo studente destinatario del beneficio.

2. La Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Ministero dell'istruzione e del merito trasferisce, con proprio provvedimento, agli Uffici scolastici regionali le risorse di cui all'articolo 1 sulla base dell'elenco degli ammessi al beneficio, ai fini dell'erogazione dei contributi.

Articolo 4
(Trattamento dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini della richiesta e dell'effettiva erogazione del contributo, di cui agli articoli 2 e 3, è descritto in allegato al presente decreto e avviene nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dei princìpi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, limitazione delle finalità e minimizzazione di cui

Il Ministro dell'istruzione e del merito

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO

Giuseppe Valditara

Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO

IL MINISTRO

Giancarlo Giorgetti

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIANCARLO GIORGETTI
In Data/On Date:
lunedì 13 luglio 2026 16:33:28